

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3793

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANESTRARI, ARMATO, COLLESELLI, MANCINI ANTONIO, MIOTTI CARLI AMALIA, FORNALE, BIANCHI GERARDO, ARMANI, RUFFINI, SINESIO, FABBRI FRANCESCO, CAVALLARO NICOLA**

*Presentata il 15 febbraio 1967*

Provvidenze a favore dei figli dei lavoratori postelegrafonici e delle vedove del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con gli articoli 27 della legge 9 marzo 1963, n. 81 e 11 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, è stata data facoltà al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di riservare un'aliquota dei posti messi a concorso per l'accesso alle carriere del personale esecutivo ed ausiliario, pari al 20 per cento, in favore dei figli dei dipendenti o ex dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle vedove del personale delle Aziende da esso dipendenti, deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione.

Considerato che sia tra l'indizione dei pubblici concorsi che per l'espletamento di un solo concorso intercorre necessariamente un notevole lasso di tempo, il presente progetto di legge mira a consentire che le finalità della suddetta disposizione possano essere raggiun-

te con quell'immediatezza che s'impone specie avuto riguardo alla situazione delle vedove senza diritto a pensione, per le quali si manifesta spesso l'indifferibile esigenza di assicurarsi un lavoro per la perdita di ogni cespite di guadagno in seguito al decesso del capo famiglia.

D'altra parte le previste assunzioni, sia perché consentite nell'esiguo ed inderogabile limite del 5 per cento delle dotazioni organiche delle carriere esecutiva ed ausiliaria dei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sia perché strettamente subordinate ad effettive esigenze del servizio, armonizzerebbero con il disposto dei citati articoli 27 della legge n. 81 e 11 della legge n. 1406, e per fini altamente umanitari, ne anticiperebbero in sostanza l'applicazione, senza alcun pregiudizio dell'interesse dell'Amministrazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Fermo restando il disposto dell'articolo 27 della legge 9 marzo 1963, n. 81 e dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406,

l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda telefonica di Stato per i servizi telefonici hanno facoltà di procedere per esigenze di servizio all'assunzione di personale non di ruolo per mansioni proprie delle carriere esecutiva ed ausiliaria nel limite del 5 per cento delle relative dotazioni organiche, in favore dei figli dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per il servizi telefonici e delle vedove del personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni, deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione.

Al personale assunto ai sensi del precedente comma, compete per la giornata d'effettivo servizio il trattamento economico iniziale previsto per gli impiegati non di ruolo di terza e quarta categoria.

Il servizio prestato può essere valutato come titolo nei concorsi per titoli d'accesso alle carriere esecutive del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.